



Pronuncia n. 46/2022/FRG
Gruppo consiliare - Centro solidale - Demo.S
Rend. 2021 - XI Legislatura

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente
Laura d'AMBROSIO	Consigliere
Mauro NORI	Consigliere
Francesco SUCAMELI	Consigliere
Ottavio CALEO	Referendario (relatore)
Marinella COLUCCI	Referendario
Giuseppe LUCARINI	Referendario

Nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2022

ha assunto la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo n. 14/CONTR/2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e in particolare, l'art. 7, comma 7;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, e l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h);

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012 che ha recepito, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi dei Consigli regionali e, in particolare, l'art. 1, comma 5 secondo cui *"il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"*;

VISTA la legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 e successive modificazioni, recante *"Nuovo statuto della Regione Lazio"*;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione"* e, in particolare, l'art. 11, relativo alle *"spese di funzionamento"* dei gruppi consiliari;

VISTO l'art. 14 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale ai sensi del quale *"ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 della l.r. n. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo"*;

VISTE le sentenze della Corte costituzionale n. 39 e n. 263 del 2014, n. 107 e n. 235 del 2015, n. 104 e n. 260 del 2016, n. 10 del 2017;

VISTA la deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 febbraio 2017, con cui questa Sezione ha definito le *"Linee di indirizzo in materia di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari della regione Lazio"*;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5022 del 28 febbraio 2022 con cui sono stati trasmessi alla Sezione n. 11 rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Lazio, esercizio finanziario 2021, riferiti alla XI Legislatura, acquisiti al prot. Cdc. n. 1189 del 28 febbraio 2022 e, in particolare, il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio 2021 dal gruppo consiliare *"Centro solidale - Demo.S"*;

VISTE le richieste di regolarizzazione e integrazione formulate con delibera istruttoria n. 29/2022/FRG del 16 marzo 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, con riguardo ai rendiconti dei gruppi del Consiglio regionale del Lazio e, in particolare, le richieste relative al gruppo consiliare "Centro solidale - Demo.S";

ESAMINATI i chiarimenti e le integrazioni documentali prodotti dal Presidente e legale rappresentante del gruppo stesso (prot. n. 6/2022/SP del 29/03/2022), pervenuti nel rispetto del termine assegnato e per il tramite del Presidente del Consiglio regionale (prot. n. 7493 del 29 marzo 2022, acquisita al prot. Cdc. n. 1998 del 4 aprile 2022);

VISTA l'ordinanza n. 13/2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in Camera di consiglio;

Udito il magistrato relatore, Ref. Ottavio Caleo;

RITENUTO IN FATTO

Con nota n. 5022 del 28/2/2022 il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ai fini della pronuncia di regolarità ai sensi dell'art. 1, commi 10 e seguenti, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, ha trasmesso il rendiconto del gruppo consiliare "Centro solidale - Demo.S" relativo all'esercizio 2021, con annessa documentazione.

La relazione allegata alla suddetta nota del 28/2/2022 evidenzia l'invarianza, nel corso dell'esercizio 2021, del numero di consiglieri del gruppo "Centro Solidale - Demo.S", pari a n. 1 unità.

Con la risposta istruttoria, indicata in premessa, alle richieste di regolarizzazione formulate dalla Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, con delibera n. 29/2022/FRG del 16 marzo 2022, è stata prodotta, nei termini concessi, la documentazione integrativa richiesta su talune spese di personale e su alcune voci del rendiconto, corredata dai relativi chiarimenti e da conseguenti rettifiche allo stesso rendiconto originariamente trasmesso.

Le somme assegnate dal Consiglio regionale, collegate alla consistenza numerica del gruppo consiliare, sono state pari a:

- € 15.612,18 per "spese di funzionamento", erogate ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 4/2013;

- € 64.820,27 per “spesa di personale”, erogate ai sensi dell’art. 14 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

Il totale delle somme assegnate nel corso dell’esercizio 2021 è, quindi, pari a complessivi € 80.432,45, oltre alle giacenze del fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento (€ 12.777,40) e di personale (€ 6.845,57) ed altre entrate pari ad € 10.816,89 (esposte, nel rendiconto, all’interno della voce “fondi trasferiti per spese di funzionamento”); il totale delle uscite ammonta a € 96.584,13.

A seguito della gestione dell’anno 2021, sia delle somme assegnate che dei fondi iniziali, risultano, al 31 dicembre 2021, due fondi cassa finali per spese di funzionamento e di personale, pari, rispettivamente, a € 902,87 e € 13.385,31, coincidenti con gli importi rilevati dai conti correnti bancari.

Nella citata risposta istruttoria, a fronte dei rilievi formulati, è stato comunicato che la ritenuta di € 48,00 relativa ad una fattura del 2021 per attività professionali è stata versata, per mera dimenticanza, a gennaio 2022 nelle forme del ravvedimento; è stato, inoltre, evidenziato che il pagamento della busta paga mensile di un dipendente è stato erroneamente effettuato sul c/c dedicato alle spese di funzionamento, provvedendo, poi, sempre a gennaio 2022, ad apposita disposizione di giroconto a rettifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) prevede che ciascun gruppo consiliare costituito nell’ambito dei Consigli regionali approvi un rendiconto di esercizio annuale omogeneamente strutturato al fine di assicurare l’uniforme e corretta rilevazione dei fatti di gestione nonché la regolare tenuta della contabilità. Tale rendiconto, a mente della vigente disciplina, deve essere accompagnato dalla documentazione di natura contabile e amministrativa necessaria per l’effettuazione delle verifiche spettanti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, così come delineate dal d.p.c.m. 21 dicembre 2012, recante *“Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali”*.

I rendiconti - che devono evidenziare, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento nonché delle

misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti eseguiti - devono essere trasmessi, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, alla Sezione regionale di controllo territorialmente competente, la quale è chiamata a pronunciarsi con apposita deliberazione, entro trenta giorni dalla ricezione, sulla regolarità degli stessi.

Qualora la Sezione regionale di controllo riscontri, nello svolgimento delle proprie attività di verifica, che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi, anche sotto il profilo della completezza, alle prescrizioni stabilite, ne ordina la regolarizzazione con conseguente sospensione del termine di trenta giorni previsto per la pronuncia. La richiesta di regolarizzazione, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, va soddisfatta entro un termine fissato dalla Sezione (non superiore, comunque, a trenta giorni) e sospende il decorso del termine per la pronuncia della stessa Sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al citato comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Alla luce di tali disposizioni si può affermare che la completa ed esatta compilazione del rendiconto, secondo il modello di redazione indicato dalle linee guida, costituisce parametro di valutazione della corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, e che l'obbligo di restituzione delle somme ricevute consegue alla mancata trasmissione di quel modello.

La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, sul punto, ha chiarito come tale obbligo discenda direttamente dal principio generale di contabilità pubblica che impone il *"dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari"*.

Con il citato d.p.c.m. 21 dicembre 2012 sono state recepite le *“Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio dei Gruppi dei Consigli regionali”*, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, del più volte richiamato d.l. n. 174/2012.

I contenuti di tali Linee guida rappresentano i parametri fondamentali per l’effettuazione del controllo assegnato alle Sezioni regionali della Corte dei conti, e costituiscono, altresì, criterio di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione da parte dei gruppi consiliari nonché di valutazione della completezza della documentazione posta a corredo del rendiconto.

L’ambito di tale peculiare funzione di controllo è stato definito dalla Corte costituzionale, anche con riferimento alle esigenze di *“armonizzazione nella redazione dei documenti contabili”*, in molteplici pronunzie (richiamate in premessa), fra le quali particolare rilevanza assume la citata sentenza n. 39/2014 con la quale la Corte ha evidenziato come il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari regionali costituisca *“parte necessaria del rendiconto regionale nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite debbono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”*.

Sotto il profilo dell’ambito di estensione del controllo della Sezione regionale sui rendiconti dei gruppi, nella medesima sentenza n. 39/2014, la Corte delle leggi ha evidenziato come si tratti di una *“analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale”*.

La stessa Corte costituzionale, nella successiva sentenza n. 263/2014, ha precisato le suddette statuizioni, affermando che il controllo in questione *“se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente*

seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”, e inquadrando tale controllo entro precisi adempimenti e termini procedurali.

Tenuto conto del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, il Collegio, in esito alle verifiche complessivamente effettuate e alla luce della documentazione integrativa e dei chiarimenti resi a seguito della deliberazione istruttoria n. 29/2022/FRG, non rileva, nella documentazione esaminata, violazioni o difformità, rispetto a prescrizioni normative, che comportino una declaratoria di irregolarità del rendiconto sottoposto a controllo.

Si perviene a tale determinazione avendo constatato la sostanziale conformità del rendiconto alle linee guida previste dal d.p.c.m. 21 dicembre 2012 per assicurare la corretta rilevazione dei fatti gestionali, la regolare tenuta della contabilità e la sostanziale inerenza delle spese alle finalità istituzionali del gruppo.

In particolare, risultano osservate le prescrizioni sui compiti del Presidente del gruppo consiliare, sulla documentazione contabile da presentare a corredo delle spese rendicontate e sulla tracciabilità dei pagamenti.

Resta, ferma, la necessità di richiamare, per il futuro, l’esigenza di verificare la corretta imputazione delle spese (a titolo di funzionamento o di personale) nonché di considerare, in vista del prossimo rendiconto, le citate regolarizzazioni effettuate a gennaio 2022.

All’esito del controllo – precisato che il presente giudizio non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo (i quali potranno essere eventualmente valutati nelle competenti sedi) – può concludersi che il rendiconto presentato risulta nel complesso idoneo a conferire sufficiente rappresentazione dei fatti di gestione relativi al periodo considerato, in conformità ai principi generali della contabilità pubblica e ai parametri normativi specifici, al di là di altri tipi di sindacato altrove esplicabili.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

dichiara, nei termini di cui in parte motiva, la regolarità del rendiconto relativo all’esercizio 2021 del gruppo consiliare *“Centro solidale – Demo. S”*.

DISPONE

La trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2022.

Il Magistrato estensore

Ottavio Caleo

Il Presidente

Roberto Benedetti

Depositato in Segreteria il 13 aprile 2022

Il Funzionario preposto al servizio di supporto

Aurelio Cristallo